

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2185 del 04/05/2018
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - IMPRESA INDIVIDUALE GAUDENZI MANUELA - BAR RISTORANTE TRATTORIA - SITO IN FENZA (RA) ĩ VIA LUGO, 199.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2264 del 04/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattro MAGGIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) – IMPRESA INDIVIDUALE GAUDENZI MANUELA – BAR RISTORANTE TRATTORIA – SITO IN FENZA (RA) – VIA LUGO, 199.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015"*, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 22/02/2018, pervenuta al protocollo ARPAE in data 01/03/2018, pratica Arpae nr. 8042/2018, dall'impresa individuale Gaudenzi Manuela (P.IVA 02317500394), avente sede legale e dell'impianto a Faenza (RA) via Lugo, 199, tesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;

- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (SUAP Unione della Romagna Faentina) emerge che:

- l'istanza è relativa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (scarico indiretto nel canale di scolo consorziale “Canala di Cassanigo”), derivanti dall'attività di Bar Ristorante Trattoria. Il nr. di abitanti equivalenti serviti è di nr. 30 AE;
- in riferimento alle verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, si rende necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa (comunicazione SUAP PG 3201, del 08/03/2018), con contestuale sospensione del termine del procedimento amministrativo, che riprende il 16/03/2018, data in cui il SUAP riceve dall'istante l'integrazione documentale;
- il procedimento, *ai sensi dell'art. 8, comma 2), della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.*, è stato avviato il 22/02/2018;
- ai fini dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 5547, del 02/05/2018) il parere favorevole, con prescrizioni, del SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore dell'Impresa individuale Gaudenzi Manuela, nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di Bar Ristorante Trattoria, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa Individuale Gaudenzi Manuela (P.IVA 02317500391), avente sede legale e dell'impianto a Faenza (RA), via Lugo, 119, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (scarico indiretto nel canale di scolo consorziale "Canala di Cassanigo") (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede il SUAP dell'Unione della Romagna Faentina quale soggetto competente in materia ambientale.
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui l'Impresa deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale sostituito dalla presente AUA, contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare, l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche.
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi sarà soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - 3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è di **15 anni**, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che:
 - l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;

- la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di Bar Ristorante Trattoria, origina acque reflue, classificate acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali (scarico indiretto nel canale di scolo consorziale "Canala di Cassanigo").

I reflui provengono dai servizi igienici della porzione di fabbricato ad uso di civile abitazione e da quella ad uso di Bar Ristorante Trattoria, così come risulta dalla planimetria allegata alla domanda.

Il numero complessivo degli abitanti equivalenti dell'insediamento risulta essere di 30 in relazione al numero ed alle dimensioni delle camere da letto della civile abitazione, dal numero degli addetti dell'attività e da quello degli abitanti equivalenti che si ricavano dalla porzione di fabbricato adibita a Bar Ristorante Trattoria così come dichiarato all'atto della domanda.

Le acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento di cui sopra sono trattate in degrassatori, fosse imhoff e depuratore ad ossidazione totale e scaricate previo pozzetto ufficiale di prelevamento, in acque superficiali.

I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento, rispettano i criteri fissati dalla tabella B della deliberazione della Giunta Regionale nr. 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della deliberazione di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (30 AE).

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

- 1) Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori e fosse imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento, devono essere puliti periodicamente, e comunque, almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.
- 2) Il depuratore ad ossidazione totale deve essere oggetto di ispezioni e manutenzioni periodiche almeno semestrali da parte di ditte specializzate al fine di mantenerlo in perfetta efficienza. La documentazione attestante le ispezioni e le manutenzioni effettuate deve essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.
- 3) Per quanto possibile deve essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca, ecc.).
- 4) Ogni eventuale utilizzo dei servizi da parte di un numero di addetti superiore a 30 AE che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi deve essere comunicata al Comune di Faenza, all'ARPAE – Servizio Territoriale di Faenza-Bassa Romagna e SAC Ravenna, al fine del rilascio di nuova autorizzazione allo scarico.
- 5) Ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi devono essere comunicati al Comune di Faenza, all'ARPAE – Servizio Territoriale di Faenza-Bassa Romagna e SAC Ravenna, al fine del rilascio di nuova autorizzazione allo scarico.
- 6) Il pozzetto di prelevamento delle acque reflue scaricate, deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione.
- 7) Lo scarico non deve alterare, per nessuna ragione, la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.
- 8) Sulla base dei disposti di cui al Regolamento per le Concessioni Precarie e le Licenze, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale con deliberazione n. 11, in data 24/6/1996 del Comitato Amministrativo del Consorzio stesso, la società deve regolarizzare lo scarico di cui trattasi mediante l'inoltro al Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale di un'idonea istanza redatta ai sensi del

Regolamento, art. 1 (consultabile nella sezione Concessioni Polizia Idraulica del sito www.bonificalugo.it).

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.